Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Campobasso

Area II

Campobasso, *data del protocollo*

- ✓ Ai Signori SINDACI dei Comuni della provincia
  LORO SEDI
- ✓ Ai Signori SEGRETARI COMUNALI dei Comuni della provincia
  LORO SEDI
- ✓ Ai Signori RESPONSABILI degli uffici elettorali dei Comuni della provincia
  LORO SEDI

e, per conoscenza

- ✓ Alla REGIONE MOLISE - Ufficio elettorale
  CAMPOBASSO
- ✓ Alla PREFETTURA di
  ISERNIA

OGGETTO: Elezioni regionali di domenica 25 e lunedì 26 giugno 2023. Adempimenti degli uffici elettorali di sezione.

Con riferimento alle elezioni regionali di domenica 25 e lunedì 26 giugno 2023, si richiamano alcuni tra i principali adempimenti concernenti la costituzione e il funzionamento degli uffici di sezione e le operazioni di votazione e di scrutinio.

Sommario

A) *Orari di votazione, provvista del materiale e insediamento dei seggi*
B) *Ammissione presso il seggio dei rappresentanti designati dai delegati di lista o da persone autorizzate dai delegati stessi*
C) *Responsabilità dei componenti di seggio. Limiti e divieti al trattamento di dati personali*
D) *Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini*
E) *Speditezza e regolarità delle operazioni di voto. Proteste e reclami o rifiuto di ritirare la scheda. Riconsegna della scheda non votata. Computo dei votanti.*
F) *Osservanza delle norme relative alle operazioni di spoglio.*
G) *Principio di salvaguardia della validità del voto.*
H) *Esposizione congiunta delle bandiere italiana ed europea all'esterno degli edifici sede dei seggi elettorali*

****

A) Orari di votazione, provvista del materiale e insediamento dei seggi

Le operazioni di votazione si svolgeranno, com'è noto, domenica 25 giugno 2023, dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 26 giugno 2023, dalle ore 7 alle ore 15 (Decreto-legge 12 dicembre 2022, n. 190, convertito con modificazioni dalla Legge 27 gennaio 2023, n. 7);

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Prot. N. 0047777/2023 del 14/06/2023
Doc. Principale - Class. 1.2 - Copia Documento
Prefettura Campobasso - Area II - Prot. Uscita N.0041125 del 13/06/2023

Prefettura di Campobasso - Piazza G. Pepe n. 24 - Tel. n. 0874/4061
E-mail: elettorale.pref_campobasso@interno.it - Pec: elettorale.prefcb@pec.interno.it
Sito web: www.prefettura.it/campobasso

Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le consultazioni, o comunque prima dell'orario di insediamento del seggio, cioè **sabato 24 giugno 2023**, il sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio di sezione il materiale occorrente per il funzionamento dell'ufficio stesso e per le operazioni di votazione e scrutinio (art. 30 D.P.R. 30.3.1957, n. 361).

Detto materiale ricomprende, tra l'altro, i registri, maschile e femminile, per l'annotazione dei numeri di tessera elettorale personale dei votanti e il bollo della sezione. Le sezioni elettorali nel cui ambito sono costituiti seggi speciali o "volanti" (per la raccolta del voto presso luoghi di cura o detenzione o presso il domicilio degli elettori) vengono dotate di un bollo di sezione in più per ogni seggio speciale o "volante".

Presso ogni seggio viene consegnata e sistemata una urna di cartone di colore bianco, corredate di un rotolo di carta adesiva crespata occorrente per la sigillatura della stessa e delle istruzioni per il montaggio di esse.

Su almeno due dei quattro lati esterni verticali deve essere applicata l'etichetta autoadesiva di colore verde ove è riportata la dicitura "Elezioni Regionali".

Alle ore 16 del giorno che precede la consultazione, per provvedere alle operazioni preliminari e, in particolare, all'autenticazione delle schede di voto, il presidente costituisce l'ufficio sezionale, chiamando a farne parte i quattro scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni i rappresentanti delle liste dei candidati alla carica di Presidente e i rappresentanti delle liste presentate.

B) Ammissione presso il seggio dei rappresentanti designati dai delegati di lista o da persone autorizzate dai delegati stessi

I delegati dei candidati presidenti per le elezioni regionali di cui all'art. 9, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, nonché i delegati delle liste regionali dei candidati, in forza del richiamo operato dall'art. 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, hanno la facoltà di designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, due rappresentanti delle rispettive liste presso l'ufficio di ciascuna sezione elettorale.

Tali designazioni, a norma dell'art. 35 del t.u. n. 570 del 1960, possono essere fatte, entro il venerdì precedente la elezione, al segretario del comune, che ne curerà la trasmissione ai rispettivi presidenti di seggio o direttamente a questi ultimi il sabato pomeriggio durante le operazioni di autenticazione delle schede di votazione, dai delegati o da persone da essi autorizzate con firma autenticata dal notaio (cosiddetti subdelegati); ciò, ai sensi del predetto art. 9, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

Si ritiene opportuno rappresentare che, in sede di esame presso il seggio della regolarità delle designazioni dei rappresentanti operate dai suddetti subdelegati, i presidenti di seggio devono considerare valide tali designazioni (autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge n. 53/1990 e successive modificazioni) se accompagnate da una fotocopia, anche non autenticata, della predetta autorizzazione a designare, rilasciata dai delegati agli stessi subdelegati.

Le predette designazioni vengono espletate nell'interesse delle liste rappresentate, in quanto i rappresentanti designati hanno il compito di vigilare sulle operazioni di seggio per la tutela degli interessi delle rispettive liste contro eventuali irregolarità.

Si osserva, peraltro, che, in base al vigente sistema elettorale, il prescritto collegamento tra i candidati presidenti e le liste regionali collegate instaura una stretta connessione e correlazione che si riflette nella fase di riparto ed assegnazione dei seggi.

E' di tutta evidenza, pertanto, che gli interessi tutelati dai delegati dei candidati presidenti travalicano quelli strettamente connessi alla rispettiva designazione per investire anche quelli delle liste collegate.

In relazione alle suesposte considerazioni, le ss.ll. vorranno sensibilizzare i presidenti degli uffici elettorali di sezione affinché consentano – nell'ambito dei poteri loro riconosciuti – che i rappresentanti

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 97477/2023 del 14-06-2023
Doc. Principale - Class. 1.2 - Copia Documento

dei candidati presidenti ed i rappresentanti delle liste regionali interloquiscano sulle problematiche comuni, purché le operazioni di seggio proseguano con speditezza e regolarità.

Resta inteso che, laddove i rappresentanti di lista impediscano il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, gli stessi sono puniti, ai sensi dell'art. 96, 5° comma, del testo unico n. 570/1960, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a euro 2.065,00.

Le designazioni possono essere presentate **entro il venerdì che precede la consultazione** alla segreteria del comune, che ne cura la trasmissione ai presidenti di seggio, oppure possono essere presentate anche direttamente ai singoli presidenti di seggio **il sabato pomeriggio**, durante le operazioni di autenticazione delle schede, **o la domenica mattina**, prima che abbiano inizio le operazioni di voto. Nelle ipotesi di presentazione presso i seggi, si ritiene che l'atto di delega possa essere prodotto in fotocopia, anziché in originale, mentre l'atto di designazione dei rappresentanti delle liste, con firma del "subdelegato", debitamente autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, dovrà essere prodotto in originale.

C) Responsabilità dei componenti di seggio. Limiti e divieti al trattamento di dati personali

Durante l'esercizio delle loro funzioni, ai sensi dell'art. 40, terzo comma, del D.P.R. n. 361/1957, tutti i membri dell'ufficio di sezione, ivi compresi i rappresentanti delle liste dei candidati, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali e, anche in ragione di tale qualifica, possono incorrere nelle responsabilità di natura penale specificamente previste agli artt. 94 e segg. del D.P.R. n. 361/1957, nei confronti, ad esempio, di chi: non compie o ritarda le operazioni necessarie per il normale svolgimento degli scrutini (art. 94); si adopera a vincolare i suffragi degli elettori in un senso o in un altro o ad indurli all'astensione (art. 98); turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione; forma falsamente, sostituisce o sopprime atti destinati alle operazioni elettorali o fa scientemente uso di atti falsificati (art. 100); enuncia fraudolentemente come attribuiti dei voti diversi da quelli realmente espressi (art. 103); concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto o all'esclusione di chi lo ha, oppure rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, cagionandone la nullità o alterando il risultato o comunque ostacolando, ritardando o rifiutando adempimenti del proprio ufficio (art. 104); impedisce a un elettore di entrare in cabina (art. 111); ecc.

Ulteriori specifiche responsabilità e sanzioni penali sono previste per il segretario che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori e per i rappresentanti di lista che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali (art. 104 D.P.R. n. 361/1957).

Inoltre, l'art. 108 dello stesso D.P.R. n. 361/1957 punisce coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore o segretario, rifiutino, senza giustificato motivo, di assumerlo.

I componenti del seggio e i rappresentanti di lista sono tenuti a osservare limiti e divieti al trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, nel rispetto del diritto alla riservatezza e del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto. In particolare, non possono compilare elenchi di persone che si siano astenute dalla partecipazione alla votazione o che, al contrario, abbiano votato (Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento 6 marzo 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2014).

D) Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini

Per assicurare la libertà e segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali, il decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito, senza modificazioni, dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, all'art. 1, comma 1, ha fatto divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali "telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini".

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 97477/2023 del 14-06-2023
Doc. Principale - Class. 1.2 - Copia Documento

Ai sensi del decreto-legge citato (art. 1, commi 2 e 3), il presidente dell'ufficio di sezione dovrà invitare l'elettore, all'atto della presentazione da parte di quest'ultimo del documento di identificazione e della tessera elettorale, a depositare le anzidette apparecchiature delle quali sia in possesso; tali apparecchiature saranno prese in consegna dal presidente medesimo per essere restituite all'elettore, unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, dopo l'espressione del voto.

Per gli eventuali contravventori al divieto è prevista la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi e dell'ammenda da 300 a 1.000 euro (art. 1, comma 4, D.L. 1° aprile 2008, n. 49), come richiamato dall'apposito manifesto da affiggere all'interno del seggio, in modo ben visibile.

Nel caso in cui l'elettore venga colto nell'atto di fotografare o registrare immagini dell'espressione del proprio voto, in violazione, quindi, del principio di libertà e segretezza del voto stesso, si ritiene che possa farsi applicazione della fattispecie di cui all'art. 62 del D.P.R. n. 361/1957. In particolare, la scheda di voto, anche nel caso in cui sia stata già votata, dovrà comunque essere annullata e l'elettore non potrà in ogni caso essere riammesso a votare, fatti salvi ovviamente gli eventuali provvedimenti, ad esempio di sequestro della scheda stessa, disposti nei confronti dell'elettore dall'Autorità di Forza pubblica in servizio di vigilanza.

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 97477/2023 del 14-06-2023
Doc. Principale - Class. 1.2 - Copia Documento

E) Speditezza e regolarità delle operazioni di voto. Proteste e reclami o rifiuto di ritirare la scheda. Riconsegna della scheda non votata. Computo dei votanti.

Al fine di assicurare la speditezza e la regolarità delle operazioni di voto, le SS.LL. vorranno sensibilizzare i presidenti degli uffici di sezione affinché sia predisposta ogni idonea misura per evitare il verificarsi di situazioni che possano rallentare la procedura di voto all'interno del seggio, con conseguenti perdite di tempo penalizzanti per gli elettori in attesa di votare e per il regolare svolgimento del procedimento elettorale.

Nella eventualità che presso il seggio si manifestino forme di protesta o di astensione dal voto (rifiuto della scheda; richiesta di verbalizzazione di dichiarazioni di astensione, di protesta o di altro contenuto; ecc.), si ritiene che il presidente del seggio – al fine di non rallentare il regolare svolgimento delle operazioni – possa prendere a verbale l'eventuale protesta dell'elettore ed il suo rifiuto di ricevere la scheda, purché la verbalizzazione sia fatta in maniera sintetica e veloce, annotando nel verbale stesso le generalità dell'elettore e il motivo del reclamo o della protesta e allegando contestualmente anche gli eventuali scritti che l'elettore medesimo ritenesse di voler consegnare al seggio.

Per quanto attiene alla rilevazione del numero degli elettori che votano, si rammenta che coloro che rifiutano la scheda non dovranno essere conteggiati tra i votanti della sezione elettorale, anche se il rifiuto venga esplicitato in un momento successivo alla "registrazione" presso il seggio.

Diversamente si colloca la fattispecie di nullità delle schede di cui all'art. 62 del D.P.R. n. 361/1957. Tale norma, infatti, prevede l'ipotesi in cui l'elettore prenda la scheda ma non voti in cabina elettorale, facendone derivare la nullità della scheda stessa. Ciò accade quando l'elettore identificato dal seggio elettorale, al quale ha consegnato la tessera elettorale e il documento d'identità, abbia ritirato la scheda senza rifiutarla e, solo in un secondo tempo, l'abbia riconsegnata senza entrare prima in cabina.

In tal caso, l'elettore dovrà essere conteggiato tra i votanti e la scheda dovrà essere dichiarata nulla e inserita nell'apposita busta secondo le istruzioni in dotazione ai seggi.

F) *Osservanza delle norme relative alle operazioni di spoglio.*

Gli articoli 63 e 68 del T.U. n. 570/1960 stabiliscono tassativamente l'ordine delle operazioni che il presidente ed i componenti dell'ufficio elettorale di sezione devono seguire relativamente alle operazioni di spoglio delle schede.

L'aver regolamentato in maniera così precisa e puntuale l'ordine delle operazioni che devono essere effettuate per ciascuna scheda elettorale, risponde alla esigenza di garantire, al massimo grado, la regolarità del procedimento elettorale nella delicatissima fase dello scrutinio, tanto che del compimento e del risultato di ciascuna operazione di spoglio delle schede deve essere fatta menzione nel verbale.
Pertanto, si sottolinea la necessità che i presidenti degli uffici elettorali di sezione vengano richiamati alla stretta osservanza delle predette disposizioni di legge, in modo che **durante la delicata fase dello spoglio le schede elettorali siano scrutinate una alla volta.**
In particolare, non potrà essere estratta dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o nella scatola, dopo spogliato il voto (art 68, terzo comma, del D.P.R. n. 570/1960). **L'eventuale inosservanza di tali disposizioni è sanzionata penalmente** (art. 96, secondo comma, del D.P.R. n. 570/1960) **come riportato nel manifesto relativo alle principali sanzioni, da affiggere nell'ufficio elettorale di sezione** (modello n. 265-AR).

Sul retro della scheda scrutinata che non contiene alcuna espressione di voto (scheda bianca) deve essere **subto** impresso il timbro della sezione.

G) ***Principio di salvaguardia della validità del voto.***

Si ritiene di richiamare l'attenzione sul principio fondamentale di salvaguardia della validità del voto sancito dagli articoli 64 e 69 del D.P.R. n. 570/1960.

Tali norme stabiliscono che la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta sia possibile desumere la volontà effettiva dell'elettore, fatti salvi i casi di schede non conformi a legge, o che non portano la firma o il bollo dell'ufficio elettorale di sezione, o, infine, di schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Atteso il chiaro disposto di legge – evidenziato anche nelle istruzioni che verranno consegnate a tutti i presidenti di sezione – nonché la costante giurisprudenza in materia, si forniscono le seguenti indicazioni.

In base al principio del favor voti, il voto, ancorché non espresso nelle forme previste dal legislatore, può ritenersi valido tutte le volte in cui, da un lato, risulti manifesta la volontà dell'elettore (univocità del voto) e, dall'altro, per le modalità di espressione, esso non sia riconoscibile.

Ed invero, le disposizioni che sanciscono la nullità del voto, per la presenza di segni di riconoscimento, devono essere qualificate norme di stretta interpretazione, nel senso che il voto può essere dichiarato nullo non in ogni caso d'inosservanza delle regole sulla votazione, ma solo quando la scheda rechi segni, scritte od espressioni che inoppugnabilmente ed inequivocabilmente siano idonei a palesare la volontà dell'elettore di far riconoscere la propria identità. Sono da considerare tali i segni che, estranei alle esigenze di espressione del voto, non trovino altra ragionevole spiegazione.

Pertanto, mere anomalie del tratto ovvero erronee indicazioni del nome del candidato, che non ne impediscano l'agevole identificazione, non sono suscettibili di invalidare il voto.

Parimenti, i segni superflui, quelli eccedenti la volontà di indicare un determinato simbolo, le incertezze grafiche nell'individuazione dei candidati prescelti, l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati, non sono vicende idonee a determinare la nullità del voto, tranne che non risulti con chiara evidenza che la scorretta compilazione sia preordinata al riconoscimento dell'autore.

Il principio fissato dagli articoli 64 e 69 del D.P.R. n. 570/1960, infatti, risponde al fine primario di garantire il rispetto della volontà espressa dal corpo elettorale e di assicurare a tutti gli elettori la possibilità di effettuare le loro scelte, anche a coloro che non siano in grado di apprendere appieno e di osservare alla lettera le istruzioni per le espressioni del voto.

Si rammenta inoltre che i segni che possono invalidare il voto sono esclusivamente quelli apposti dall'elettore, con esclusione, quindi, di segni tipografici o di altro genere.

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 97477/2023 del 14-06-2023
Doc. Principale - Class. 1.2 - Copia Documento

H) Esposizione congiunta delle bandiere italiana ed europea all'esterno degli edifici sede dei seggi elettorali

All'esterno di tutti gli edifici in cui sono ubicati i seggi elettorali, nonché all'esterno degli ospedali e dei luoghi di cura o di detenzione nei quali è istituita una sezione ospedaliera o in cui opera un seggio speciale dovranno essere esposte contemporaneamente le bandiere italiana ed europea dall'insediamento sino alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio (legge 5 febbraio 1998, n. 22 e D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121).

Gli schemi per la corretta esposizione di entrambe le bandiere sono consultabili al seguente indirizzo internet:

htttp://www.governo.it/Presidenza/cerimoniale/schemi_esposizione.html.

* * *

Le SS.LL. vorranno portare il contenuto della presente a conoscenza dei presidenti degli uffici elettorali di sezione.

Le SS.LL. vorranno, altresì, valutare l'opportunità di invitare gli elettori, mediante appositi comunicati, a verificare per tempo se siano in possesso della tessera elettorale e se essa sia utilizzabile per la presenza di spazi destinati ad attestare, mediante timbratura, l'avvenuto esercizio del diritto di voto, evitando di concentrare tali richieste nel giorno della votazione, fermo restando che l'ufficio elettorale comunale dovrà assicurare l'apertura nei due giorni antecedenti la data della votazione, dalle ore 9 alle ore 18, e nei giorni di domenica 25 e lunedì 26 giugno per tutta la durata delle operazioni di voto.

IL VICE PREFETTO VICARIO
Nuzzolo

EA

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 97477/2023 del 14-06-2023
Doc. Principale - Class. 1.2 - Copia Documento